



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro della giustizia (ALFANO)**

(V. Stampato Camera n. 1212)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 2008

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti
relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni
della magistratura onoraria

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Disegno di legge | <i>Pag.</i> | 3 |
| Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati | » | 6 |

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 95

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».

Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari».

Decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

Visto l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio di funzioni giudiziarie a magistrati onorari, in ragione delle disfunzioni che la cessazione della loro attività recherebbe agli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle
funzioni della magistratura onoraria e proroga nelle funzioni dei giudici
onorari e dei vice procuratori onorari**

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – ALFANO

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1-bis.

1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

